

Regolamento regionale 11 febbraio 2019, n. 2.

“Modifiche al regolamento regionale 15 dicembre 2011, n. 12 (Ordinamento amministrativo della Giunta regionale della Campania)”

La Giunta regionale

ha deliberato

Il Presidente della Giunta regionale

visto l'articolo 121, quarto comma, della Costituzione;
visto lo Statuto della Regione Campania approvato con legge regionale 28 maggio 2009, n. 6;
visto, l'articolo 56 dello Statuto, che disciplina la potestà regolamentare ed in particolare il comma 4;
vista la legge regionale 6 agosto 2010, n. 8 “Norme per garantire l'efficienza e l'efficacia dell'organizzazione della Giunta regionale e delle nomine di competenza del Consiglio regionale”;
visto il decreto presidenziale del 4 febbraio 2011, n. 23 (Direttive generali per la definizione dell'iter procedimentale per l'emanazione dei regolamenti regionali);
visto il regolamento regionale 15 dicembre 2011, n. 12 “Ordinamento amministrativo della Giunta Regionale della Campania”;
vista la delibera della Giunta regionale n. 786 del 29 novembre 2018;
visto il parere favorevole espresso dalla I Commissione consiliare permanente nella seduta del 7 febbraio 2018;

Emana

il seguente Regolamento:

Art. 1

(Modifiche al regolamento regionale n. 12/2011)

1. Al regolamento regionale 15 dicembre 2011, n. 12 (Ordinamento amministrativo della Giunta regionale della Campania) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 19 è sostituito dal seguente:

“Art. 19

(Direzione generale per il governo del territorio)

1. La Direzione generale per il Governo del Territorio svolge le funzioni di pianificazione territoriale, urbanistica e paesaggistica; assicura la vigilanza e il controllo amministrativo sul rispetto dei vincoli ambientali e paesaggistici. Verifica la compatibilità degli accordi di programma stipulati dalla Regione con gli strumenti di pianificazione territoriale e svolge le attività inerenti l'Urbanistica e l'Edilizia di competenza Regionale. Svolge l'attività di raccolta ed elaborazione dei dati relativi agli abusi edilizi comunicati dai Comuni e attiva l'esercizio degli interventi sostitutivi ai sensi dell'articolo 31, comma 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 380/2001 e della legge regionale 10/2004. Definisce indirizzi e programmi di rigenerazione urbana e territoriale, per il miglioramento della qualità della vita nelle città, nel rispetto dei principi di sostenibilità ambientale e riduzione del consumo di suolo. Svolge l'attività di promozione e coordinamento delle strategie e delle politiche istituzionali e

comunitarie per lo sviluppo urbano delle città medie. Disciplina e regola il settore dell'edilizia sociale coordinando anche le funzioni proprie dell'Osservatorio Regionale sulla casa. Promuove e finanzia misure di accompagnamento per il contrasto al disagio socio-economico nell'ambito delle Politiche abitative nonché programmi di interventi di edilizia sovvenzionata, agevolata e convenzionata. Monitora lo stato di attuazione dei programmi costruttivi dell'ACER. Gestisce il Sistema Informativo Territoriale e la piattaforma informatica I.TER Campania.”;

b) dopo l'articolo 19, è aggiunto il seguente:

“Art. 19 bis

(Direzione generale per i lavori pubblici e la protezione civile)

1. La Direzione generale per i lavori pubblici e la protezione civile svolge le funzioni in materia di difesa del territorio dal rischio sismico e di gestione dei beni del demanio idrico fluviale. Provvede alle funzioni amministrative in materia di opere pubbliche, gestisce l'Osservatorio regionale degli Appalti pubblici ed elabora il Prezzario regionale dei lavori pubblici. Provvede alla attuazione e aggiornamento del Piano regionale delle attività estrattive e alla gestione amministrativa in materia di cave, miniere e geotermia, torbiere. Provvede altresì alle attività istruttorie di programmazione, pianificazione, coordinamento e gestione della protezione civile regionale, compreso il coordinamento e concorso per il contrasto al fenomeno degli incendi boschivi. Provvede a fornire il supporto agli Enti locali nella materia della pianificazione di protezione civile nonché, in caso di emergenza, a prefetture ed enti locali per la delimitazione delle aree interessate dall'evento calamitoso e per il censimento del danno. Attua interventi di somma urgenza per rischio idrogeologico, difesa idraulica e per calamità naturali nonché interventi urgenti di emergenza e post-emergenza per il ripristino dei danni subiti dalle popolazioni e dalle attività produttive in caso di calamità. Gestisce le attività relative al volontariato della protezione civile, nonché alla Scuola di protezione civile.”.

2. Il presente regolamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. All'attuazione del presente regolamento si provvede a valere sulle risorse economiche, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, mediante soppressione, con delibera di Giunta adottata ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del regolamento regionale n. 12/2011, di strutture dirigenziali equivalenti.

3. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Campania.

De Luca